

Ricomposizione paesaggistica

1. Attività estrattive

Il PRG, in coerenza con la L.R. 2/2000 e con il regolamento regionale 24 maggio 2000 n. 4, in sede di adeguamento alla L.R. 31/97, deve:

- a) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree di concessione di materiali di prima categoria di cui al primo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (minerali solidi, risorse geotermiche, acque minerali) ricadenti nel territorio comunale, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- b) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree autorizzate per l'esercizio dell'attività estrattive di materiali di seconda categoria di cui al secondo comma dell'art. 2 del R.D. 1443/1927 (materiali di cava), in esercizio dismesse chiuse o abbandonate, aggiornare e tenere aggiornata tale cartografia;
- c) recepire i vincoli ostativi all'esercizio dell'attività estrattiva di materiali di seconda categoria e individuare, in termini fondiari, i relativi ambiti di tutela;
- d) vietare l'apertura di nuove cave nelle aree che alla data di entrata in vigore del P.T.C.P. sono vincolate ai sensi dell'art. 139 punti a), b), c), d) del D. Lgs. 490/99;
- e) censire e localizzare, in termini fondiari, le aree esterne all'area di cava autorizzate per l'esercizio dell'attività di prima lavorazione dei materiali estratti (frantumazione, selezione, lavaggio) e le aree per le attività di trasformazione dei prodotti di cava (calcestruzzi, conglomerati, calce cemento e micronizzati, laterizi industriali d'arte o artigianali, prefabbricati, premiscelati, ecc.); verifica la loro compatibilità urbanistica tenuto conto del carattere di temporaneità e di specificità della lavorazione ovvero la loro delocalizzazione in relazione anche alla particolarità della produzione e del mercato;

Nelle more dell'entrata in vigore del PRAE:

- f) il PRG parte strutturale individua attraverso il processo di copianificazione fra Comune, Provincia e Regione e con procedure d'intesa, sulla base di studi geologici, idrogeologici, idraulici, morfologici, paesaggistici ed ambientali, privilegiando le parti del territorio già utilizzate ai fini estrattivi in fase attiva o dismessa, sulle quali non gravano vincoli ostativi di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. 2/2000, e non vincolate ai sensi dell'art. 139 punti a), b), c), d), D. Lgs. 490/99, l'ambito o gli ambiti del territorio comunale suscettibili di attività di cava per la presenza di materiali di seconda categoria (materiali di cava), e la presenza di condizioni morfologiche che consentano, al termine dell'attività, un efficace reinserimento dell'area di cava nel contesto paesaggistico e ambientale del territorio interessato.

All'interno dell'ambito:

- l'ampliamento di attività di cava in esercizio, la riattivazione di attività di cava dismesse chiuse o abbandonate e l'apertura di nuove attività di cava, dovranno avvenire sulla base dell'analisi storica del prelievo di materiali di cava, ovvero dei dati della statistica mineraria e delle perizie giurate di cui all'art. 12 della L.R. 2/2000 nonché delle necessità dell'industria delle costruzioni e della realizzazione di grandi opere infrastrutturali;
 - l'apertura di nuove attività di cava dovrà essere verificata con la non disponibilità di reperimento di materiale da cave in esercizio o dismesse.
- g) Il PRG, parte operativa perimetra in termini fondiari, all'interno degli ambiti di cui al punto f) le singole attività di cava sulla base del progetto definitivo approvato in Conferenza di Servizi di cui all'art. 7 L.R. 2/2000. Il progetto definitivo approvato in Conferenza di Servizi ha anche valore di Piano Attuativo, la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale dell'avvenuta approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi, costituisce variazione di destinazione d'uso dell'area di cava che dovrà essere recepita con le procedure del PRG parte operativa;
 - h) al termine del processo di escavazione l'area del sito deve tornare ad avere la destinazione urbanistica precedente. Qualora si voglia una destinazione urbanistica diversa da quella originaria tale diversa destinazione dovrà essere coerente con gli usi compatibili definiti in fase di copianificazione e riportati negli atti d'intesa di cui al punto f). La nuova destinazione è attuata con variante;

Nelle more di entrata in vigore del PRAE, e in attesa di adeguamento del PRG alla L.R. 31/97, l'apertura di nuove cave dovrà essere valutata con la possibilità di ampliamento di attività di cava in esercizio, la riattivazione di attività di cava dismesse chiuse o abbandonate, fermo restando il divieto di cui all'art. 5 comma 2 L.R. 2/2000 e nelle aree di cui all'art. 139 punti a), b), c), d) del D. Lgs. 490/99.

L'attività di cava è regolamentata dall'art. 19 della L.R. 2/2000 e relativo regolamento.

L'attività di cava, qualora interessi un crinale, attraverso il processo di copianificazione è assoggettata alla valutazione dell'impatto visivo che la stessa può produrre e all'efficace reinserimento dell'area di cava nel contesto paesaggistico - ambientale del territorio interessato.

- 2.** Impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione.
Il PRG deve localizzare e dettare la normativa che disciplina l'inserimento paesaggistico degli impianti di trattamento dei reflui, di smaltimento dei rifiuti e centri di rottamazione. Tali impianti o attrezzature e centri non devono essere localizzati, di norma, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 490/99, l'eventuale deroga deve essere motivatamente e adeguatamente dimostrata; non devono, inoltre, essere visibili dalla viabilità di interesse paesaggistico di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 37 e dai punti di belvedere di cui al comma 7 dell'art. 38.

- 3.** Aree per la produzione di beni e servizi (zone omogenee D) D.I. 1444/68)
Il PRG ed i relativi piani operativi ed attuativi devono dettare per tali aree la normativa che disciplina:
 - a) la definizione delle aree verdi pertinenziali che devono essere localizzate dentro e lungo il perimetro delle aree di produzione ed in modo tale da realizzare la connessione e la continuità con le aree verdi eventualmente preesistenti e con quelle agricole, in queste aree devono essere realizzate prioritariamente fasce alberate e/o boscate aventi oltre alla funzione di schermi visivi, anche la funzione ecologica per l'attenuazione dei rumori, delle polveri, dei fumi etc.
 - b) la qualità delle componenti costruttive e delle finiture esterne e cromatiche degli edifici, degli elementi di arredo e degli impianti di segnaletica, ciò deve assumere particolare incidenza nel caso che dette aree produttive ricadano in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99.